COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SOGGETTA
NON SOGGETTA

AL CONTROLLO PREVENTIVO AI SENSI DEL D. LGS N. 267/2000

N° 37 DEL **16.09.2020**

OGGETTO: TARI (TAssa RIfiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 134 del D. L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

L'anno **2020** addì **SEDICI** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 11.00 nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Sindaco e degli Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
MANGONE FRANCO CESARE	X	
PEDACE PASQUALE	X	
MALIZIA CRISTIAN	X	

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale Dott. NICOLA MIDDONNO.

Il Presidente MANGONE FRANCO CESARE nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 TU n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente resi,

D E L I B E R A

Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che <<e*ssa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*>>;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

1- comma 650 <<*La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria*>>;
2- comma 651 <<*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*>>;
3- comma 652 <<*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*>>;
4- comma 653 <<*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*>>;
5- comma 654 <<*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*>>;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: <<*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)…*>>;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: <<*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*>>;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: <<*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*>>;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: <<*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i*

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati>>;

Richiamato l'art. 107, comma 4, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<*Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1,comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020*>>;

Richiamato l'art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: <<*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*>>;

Richiamato l'art. 138 del D. L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rubricato "*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 31 luglio 2020*" che ha abrogato <<*il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*>>;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 11/04/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: <<*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*>>;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C. C. n. 45 del 10/09/2014, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe, e le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

1- comma 15 <<*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*>>;

2- comma 15bis <<*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*>>;

3- comma 15ter <<*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente>>;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche e integrazioni;

Vista, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), l'art. 106 comma 3 bis dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, "*in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali*";

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

A voti unanimi, legalmente resi

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui s'intende integralmente riportati;

1) di approvare il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2020, nell'importo di € 313.098,91 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);

2) di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI approvate ed adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 3 del 11/04/2019, e, ad ogni buon conto, sono integralmente riportate nel prospetto – allegato B;

3) di fissare per l'anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n° 267/2000. e s.m.i.

COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

AREA FINANZIARIA CONTABILE

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART. 147 BIS DEL T.U.N 267/2000
PER COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 174/2012

ALLEGATI ALLA DELIBERA DI G. C. N° 37 DEL 16/09/2020

CON OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

Calopezzati, li_____ FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Franco Cesare Mangone

- *FAVOREVOLE/CONTRARIO in ordine all'assunzione della spesa di € _____ al Cap. _____ Oggetto _____*
  Assunzione impegno n° _____/_____

MOTIVAZIONI: FAVOREVOLE

- ***NON NECESSARIO** in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.*

Calopezzati, li_____

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Franco Cesare Mangone

All. A

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

	B6 materie di consumo e merci	B7 Servizi	B8 Godimento beni di terzi	B9 Personale			B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati											
				costo	%	quota					
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.				€ 64.315,91	50%	€ 32.157,96					
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU					50%	€ -					€ 144.027,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU					50%	€ -					€ 96.800,00
AC - Altri costi					50%	€ -					€ 5.800,00
Totale CGIND	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 64.315,91**		**€ 32.157,96**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 246.627,00**
CGD – Ciclo della raccolta differenziata											
CRD - Costi della Raccolta differenziata											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)					50%	€ -					€ -
Carta					50%	€ -					€ -
Plastica					50%	€ -					€ -
Vetro					50%	€ -					€ -
Verde					50%	€ -					€ -
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Altre tipologie				€ 64.315,91	50%	€ 32.157,96					€ 2.096,00
Contributo CONAI (a dedurre)					50%	€ -					€ -
											€ -
Totale CRD	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 64.315,91**		**€ 32.157,96**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.096,00**
CTR - Costi di trattamento e riciclo											
				€	%	Quota					
Frazione Organica (FORSU)					50%	€ -					€ -
Carta e cartone					50%	€ -					€ -
Plastica					50%	€ -					€ -
Vetro					50%	€ -					€ -
Verde					50%	€ -					€ -
Ingombranti					50%	€ -					€ -
Farmaci					50%	€ -					
Filtri olio					50%	€ -					€ -
Inerti					50%	€ -					€ -
Legno					50%	€ -					€ -
Pile					50%	€ -					€ -
Pneumatici					50%	€ -					€ -
Sabbia					50%	€ -					€ -
Toner					50%	€ -					€ -
Oli minerali					50%	€ -					€ -
Rifiuti abbandonati					50%	€ -					€ -
Cimiteriali					50%	€ -					€ -
Vernici e scolventi					50%	€ -					€ -
Altri tipi					50%	€ -					€ -
Entrate da recupero (a dedurre)					50%	€ -					€ -
											€ -
Totale CTR	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**		**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totale CG	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 128.631,82**		**€ 64.315,91**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 248.723,00**

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Redazioni Piano Tari e invio avvisi di pagamento						€ -
Costo ufficio						€ -
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1					€ -	€ -
Attività 2						€ -
Quota di personale CG				€ 64.315,91		€ 64.315,91
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	**€ 64.315,91**	€ -	**€ 64.315,91**
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1					€ -	€ -
Attività 2						€ -
Fondo rischi crediti						€ -
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						€ -
Contributo Miur (a dedurre)						€ -
Recupero evasione (a dedurre)						€ -
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale CC	€ -	€ -	€ -	**€ 64.315,91**	€ -	**€ 64.315,91**

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	248.723,00
CC- Costi comuni	€	64.315,91
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
Totale costi	**€**	**313.038,91**

Riduzione RD ut. Domestiche	**€**	**-**

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	144.027,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	96.800,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	2.096,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	-
Totale	**€**	**242.923,00**

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	-
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	-
CGG - Costi Generali di Gestione	€	64.315,91
CCD - Costi Comuni Diversi	€	-
AC - Altri Costi	€	5.800,00
Riduzioni parte fissa	€	-
Totale parziale	**€**	**70.115,91**
CK - Costi d'uso del capitale	€	-
Totale	**€**	**70.115,91**

Totale fissi + variabili € 313.038,91

verificato



All. B

Tariffe Utenze domestiche 2020

Anno	Tipo Utenza	Codice	Descrizione	Ka	Quf	Kb	Quv	Cu	TF	TV
2020	D	01.01.00	NUCLEO FAMILIARE 1	0,75	0,912	1	227,51	0,2499	**0,68**	**56,85**
2020	D	01.02.00	NUCLEO FAMILIARE 2	0,88	0,912	1,4	227,51	0,2499	**0,80**	**79,60**
2020	D	01.03.00	NUCLEO FAMILIARE 3	1	0,912	1,8	227,51	0,2499	**0,91**	**102,34**
2020	D	01.04.00	NUCLEO FAMILIARE 4	1,08	0,912	2,2	227,51	0,2499	**0,98**	**125,08**
2020	D	01.05.00	NUCLEO FAMILIARE 5	1,11	0,912	2,9	227,51	0,2499	**1,01**	**164,88**
2020	D	01.06.00	NUCLEO FAMILIARE 6	1,1	0,912	3,4	227,51	0,2499	**1,00**	**193,31**

Tariffe Utenze Non domestiche 2020

Anno	Tipo Utenz	Codice	Descrizione	Kc		Quf	Kd		Quv	tf	tv	tf+tv
2019	N	02.01.00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,29	MIN	0,24	2,54	MIN	0,2699	0,07	0,69	**0,76**
2019	N	02.02.00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	MAX	0,24	6,5	MAX	0,2699	0,18	1,75	**1,93**
2019	N	02.03.00	Stabilimenti balneari	0,75	MAX	0,24	6,64	MAX	0,2699	0,18	1,79	**1,97**
2019	N	02.04.00	Esposizioni, autosaloni	0,34	MIN	0,24	2,97	MIN	0,2699	0,08	0,80	**0,88**
2019	N	02.05.00	Alberghi con ristorante	1,01	MIN	0,24	8,91	MIN	0,2699	0,24	2,40	**2,65**
2019	N	02.06.00	Alberghi senza ristorante	0,99	MAX	0,24	8,7	MAX	0,2699	0,24	2,35	**2,59**
2019	N	02.07.00	Case di cura e riposo	1,2	MAX	0,24	10,54	MAX	0,2699	0,29	2,84	**3,13**
2019	N	02.08.00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	MAX	0,24	9,26	MAX	0,2699	0,25	2,50	**2,75**
2019	N	02.09.00	Banche ed istituti di credito	0,44	MIN	0,24	3,9	MIN	0,2699	0,11	1,05	**1,16**
2019	N	02.10.00	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, fe	1,16	MAX	0,24	10,21	MAX	0,2699	0,28	2,76	**3,03**
2019	N	02.11.00	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	MAX	0,24	13,34	MAX	0,2699	0,36	3,60	**3,97**
2019	N	02.12.00	Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fa	1,06	MAX	0,24	9,34	MAX	0,2699	0,25	2,52	**2,78**
2019	N	02.13.00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	MIN	0,24	7,98	MIN	0,2699	0,22	2,15	**2,37**
2019	N	02.14.00	Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,86	MAX	0,24	7,53	MAX	0,2699	0,21	2,03	**2,24**
2019	N	02.15.00	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,95	MAX	0,24	8,34	MAX	0,2699	0,23	2,25	**2,48**
2019	N	02.16.00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,77	HOC	0,24	24,38	HOC	0,2699	0,66	6,58	**7,24**
2019	N	02.17.00	Bar, caffe', pasticceria	2,5	HOC	0,24	20	HOC	0,2699	0,60	5,40	**6,00**
2019	N	02.18.00	Supermercato,pane e pasta, macelleria, salu[illegible], formagg	1,69	MED	0,24	14,84	MED	[illegible],2699	0,41	4,01	**4,41**
2019	N	02.19.00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	MIN	0,24	18,8	MED	0,2699	0,51	5,07	**5,59**
2019	N	02.20.00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio	5,61	MED	0,24	49,38	MED	0,2699	1,35	13,33	**14,67**
2019	N	02.21.00	Discoteche, night club	1,02	MIN	0,24	8,95	MIN	0,2699	0,24	2,42	**2,66**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Sindaco
f.to MANGONE FRANCO CESARE

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. NICOLA MIDDONNO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 17.09.2020

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Calopezzati, 17.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. NICOLA MIDDONNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 08.09.2020 e per 15 giorni consecutivi.

- E' stata comunicata con nota nr. 3886 in data 17.09.2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

-Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Calopezzati, 17.09.2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to Forciniti Domenico